

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Commi da 4. a 6. (Omissis)."

"Art. 3. Doveri e deontologia.

1. - 2. - 3. (Omissis).

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*."

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

15G00052

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 marzo 2015.

**Concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, nell'anno 2015.**

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLA FINANZA LOCALE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto, in particolare, il comma 540 dell'art. 1, che recita testualmente: "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.";

Ritenuto che il contributo in conto interessi di cui all'art. 1, comma 540, della legge n. 190 del 2014, è erogato dal Ministero dell'interno in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016;

Ritenuto che per spese di investimento sono da intendersi quelle riportate all'art. 3, comma 18, legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004);

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certi ficato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Acquisito il parere, con osservazioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2015;

Ritenuto, nella determinazione delle modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi, di aderire, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate, alle osservazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.



Decreta:

Art. 1.

*Modello di certificazione*

1. È approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016;

2. Il modello attesta l'importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-ammortamento riferiti al solo anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento. Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso variabile l'importo degli interessi annui, qualora non sia quantificato in modo certo, dovrà essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del modello;

3. La quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

4. Il contributo annuale in conto interessi, che viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 e, comunque, non oltre la durata del piano di ammortamento, si consolida nell'importo quantificato nel modello trasmesso nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 2, salvo quanto previsto dal precedente comma 3. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata nelle stesse modalità indicate al successivo art. 2, per consentire la rideterminazione del contributo annuo che non può essere superiore agli oneri in conto interesse a carico dell'ente;

5. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno;

6. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all'anno 2015 è erogato in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in conto interessi attribuito nel medesimo anno;

Art. 2.

*Modalità e termini di trasmissione*

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province e le città metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario.

Art. 3.

*Istruzioni e specifiche*

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione ai comuni, alle province e alle città metropolitane sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

4. È facoltà dei comuni, delle province e delle città metropolitane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.

Art. 4.

*Verifica certificato*

1. Il Ministero dell'interno, per il tramite delle competenti Prefetture – UTG, è autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai fini del contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 25 marzo 2015

*Il direttore centrale:* VERDE





Dipartimento Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale della Finanza Locale



MODELLO A  
DM 25/03/2015

**CERTIFICAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI  
AI COMUNI ALLE PROVINCE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE  
SU MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2015 PER SPESE DI INVESTIMENTO**

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

CODICE ENTE

COMUNE/PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI \_\_\_\_\_ (PR) | | | | | | | | | |

VISTO il comma 540 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recita testualmente: "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

**Si certifica**

Nell'anno 2015 questo comune/provincia/città metropolitana ha contratto mutui nell'anno 2015 per spese di investimento, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016, i cui interessi annui sulla rata di ammortamento sono di seguito specificati:

| Anno contratto | Importo della rata di ammortamento | Prodotto | Importo interessi (2015) | Rata del finanziamento | Importo della rata di ammortamento | Importo interessi (2015) | Importo della rata di ammortamento | Importo interessi (2015) |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                |                                    |          |                          |                        |                                    |                          |                                    |                          |

La casella a sinistra deve essere selezionata dai comuni che, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali hanno un solo revisore.

Responsabile del Servizio Finanziario

Organo di revisione economico finanziario

